



Documento di Ricerca n. 195

L'attestazione rilasciata dal revisore a favore delle imprese bancarie e di investimento che intendono includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Il presente Documento intende individuare linee guida per l'emissione dell'attestazione richiesta al revisore dalle Autorità di Vigilanza nei casi in cui il soggetto vigilato decida di includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi della normativa europea direttamente applicabile. A questi fini, si precisa che la disciplina in questione (e il conseguente obbligo di segnalazione periodica ai fini di vigilanza) è applicabile a tutte le imprese bancarie soggette alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea, nonché alle imprese bancarie sottoposte alla vigilanza diretta di Banca d'Italia e ad alcune imprese di investimento cui è applicabile l'art. 26(2) del Regolamento UE 575/2013.

Gennaio 2016

L'ATTESTAZIONE RILASCIATA DAL REVISORE A FAVORE DELLE IMPRESE BANCARIE E DI INVESTIMENTO CHE INTENDONO INCLUDERE GLI UTILI DI FINE ESERCIZIO NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento intende individuare linee guida per l'emissione dell'attestazione richiesta al revisore dalle Autorità di Vigilanza nei casi in cui il soggetto vigilato decida di includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi della normativa europea direttamente applicabile (cfr. *infra*). A questi fini, si precisa che la disciplina in questione (e il conseguente obbligo di segnalazione periodica ai fini di vigilanza) è applicabile a tutte le imprese bancarie soggette alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (di seguito, "BCE"), nonché alle imprese bancarie sottoposte alla vigilanza diretta di Banca d'Italia e ad alcune imprese di investimento cui è applicabile l'art. 26(2) del Regolamento UE 575/2013¹.

2. LE NORME DI RIFERIMENTO: IL REGOLAMENTO UE 575/2013, LA DECISIONE (UE) 2015/656 DI BCE² E LA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA DEL 22 GENNAIO 2016³

L'art. 26, par. 2, del Regolamento UE 575/2013 prevede che:

"Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;

¹ Le disposizioni della Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR - della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" che riconosce che le banche e i gruppi bancari possono computare gli utili di periodo o di fine esercizio nel CET1 al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 26(2) del Regolamento UE 575/2013 (CRR) sono applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 (SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea).

² Decisione (UE) 2015/656 di BCE del 4 febbraio 2015 sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4).

³ Comunicazione di Banca d'Italia del 22 gennaio 2016 "Compatibilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1" recante indicazioni operative alle banche sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d'Italia e alle SIM per la verifica, da parte dei revisori esterni, degli utili di periodo o di fine esercizio ai fini della loro computabilità nel capitale primario di classe 1.

b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili.

Una verifica degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile”.

La Decisione (UE) 2015/656 di BCE del 4 febbraio 2015, all'art. 4 “*Verifica degli utili*”, precisa inoltre quanto segue:

- 1 La BCE considera soddisfatta la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 se l'ente creditizio che effettua la comunicazione fornisce alla BCE un documento, sottoscritto dal suo revisore esterno, che presenti i requisiti indicati nei paragrafi 3 e 4.*
- 2 Gli enti creditizi che comunicano la propria intenzione di includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, a vari livelli di consolidamento o su base individuale, possono fornire il documento di cui al paragrafo 1 al massimo livello di consolidamento.*
- 3 Per gli utili di fine esercizio, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter) che attesti che la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all'attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi.*
- 4 Per gli utili di periodo, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una relazione di revisione contabile limitata (review report, come definita dall'International Standard on Review Engagements 2410, emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board, o uno standard comparabile applicabile a livello nazionale) o, a condizione che la verifica condotta dall'ente creditizio consista in una relazione di revisione, in una lettera di attestazione provvisoria di tenore analogo a quello indicato al paragrafo 3.*

In estrema sintesi, si precisa che la verifica dell'utile oggetto dell'attestazione trattata dal presente Documento di Ricerca attiene agli utili dell'intero esercizio. La relativa segnalazione coinvolge in prima istanza l'Autorità di Vigilanza nazionale (Banca d'Italia) che a sua volta trasmette i dati, nei casi previsti dalla normativa, all'Autorità di Vigilanza europea (BCE). Ipotizzando che la data di riferimento per la segnalazione sia il 31 dicembre dell'anno T, la segnalazione di vigilanza deve essere trasmessa alle Autorità di Vigilanza entro e non oltre il 42esimo giorno dalla chiusura dell'esercizio (T+42)⁴. La decisione del soggetto vigilato ai fini dell'inclusione degli utili di fine esercizio deve essere preventivamente comunicata alla BCE entro e non oltre il 39esimo giorno dalla data di chiusura dell'esercizio (T+39)⁵.

Analogamente, con la Comunicazione del 22 gennaio 2016 la Banca d'Italia stabilisce che, ai fini della computabilità degli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 da parte delle banche sottoposte a vigilanza diretta della stessa Banca d'Italia (e da parte delle SIM), la verifica di tali utili da parte del revisore “*consiste in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter), con cui il revisore esterno attesti che la revisione sul bilancio non è stata completata e che nulla si è posto alla sua attenzione che possa indurlo a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi*”.

⁴ Articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al CRR.

⁵ Comma 3 dell'articolo 3 della Decisione (UE) 2015/656 di BCE del 4 febbraio 2015.

Si ricorda, inoltre, che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio è chiamato a soddisfare anche gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 385/1993 ("TUB")⁶.

In virtù di tale disposizione, *"il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio"*. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 52, *"La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2"*.

3. ORIENTAMENTO ASSIREVI

Assirevi ha affrontato in più occasioni il tema della comunicazione di fatti e circostanze attinenti l'attività di revisione in corso, seguendo l'orientamento volto ad evitare che il revisore assuma qualsivoglia impegno ad emettere bozze di relazione di revisione da discutersi con gli organi di *governance* della società revisionata e, in particolare, a fornire anticipazioni del giudizio prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.

Assirevi ha infatti costantemente ritenuto che i profili relativi all'attività di revisione in corso debbano essere portati all'attenzione di, e discussi con, gli organi di *governance* della società revisionata, senza tuttavia che il revisore proceda all'emissione di documenti che anticipino in bozza il contenuto della relazione di revisione sul bilancio di esercizio.

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito nel Documento di Ricerca Assirevi n. 161R (*"La Relazione sulle questioni fondamentali"*), al par. 6 (*"Altre forme di comunicazione non previste dai principi di revisione"*). In particolare, il Documento di Ricerca n. 161R precisa che *"il revisore, nelle comunicazioni ai soggetti responsabili delle attività di governance, non deve rilasciare la cosiddetta "lettera di clearance" predisposta in anticipo rispetto al completamento del lavoro di revisione. Tale documento, infatti, non costituisce un normale mezzo di comunicazione a terzi delle risultanze del lavoro di revisione e non è previsto dai principi di revisione"*⁷.

Ciò, del resto, tenuto anche conto della necessità di mantenere una chiara separazione tra ruoli e responsabilità attribuite dalla legge ai soggetti responsabili delle attività di *governance*, da un lato, e compiti del revisore legale, dall'altro lato.

In effetti, lettere o comunicazioni che anticipino il giudizio o i risultati del lavoro di revisione prima che il progetto di bilancio sia approvato dagli amministratori costituiscono documenti che presentano un significativo rischio di non essere correttamente interpretati nella loro effettiva finalità. Peraltro, la piena assunzione in capo agli amministratori della responsabilità in merito alla rappresentazione veritiera e corretta nel bilancio della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico in conformità ai principi contabili di riferimento costituisce uno dei

⁶ Medesimi obblighi di comunicazione sono previsti per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98.

⁷ Il comportamento raccomandato nel Documento di Ricerca Assirevi n. 161R, che costituisce l'aggiornamento del Documento di Ricerca n. 161 (a sua volta aggiornamento del Documento di Ricerca Assirevi n. 97 *"Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione richiesta dai responsabili delle attività di governance della società revisionata"* che già lo suggeriva) è applicabile a tutte le tipologie di incarichi di revisione contabile.

cardini delle attestazioni formulate dagli amministratori e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nei confronti del revisore al termine del procedimento revisionale, come richiesto:

- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”,
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di *governance*”, e
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580 “Attestazioni scritte” e dal Documento di Ricerca Assirevi n. 194, entrambi disciplinanti il contenuto delle attestazioni della Direzione.

Tuttavia, per effetto della specifica normativa applicabile agli intermediari bancari e alle SIM (art. 26(2) del Regolamento UE 575/2013, Decisione (UE) 2015/656 di BCE del 4 febbraio 2015 e Comunicazione di Banca d’Italia del 22 gennaio 2016), ai fini della computabilità degli utili di fine esercizio nel CET1, il soggetto incaricato della revisione legale è chiamato a svolgere un’attività di verifica che “*consiste o in una relazione di revisione o in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter) che attesti che la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all’attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi*. Anche ai sensi dell’art. 52 del TUB, il soggetto incaricato della revisione è tenuto altresì a comunicare gli eventuali elementi di criticità inerenti il bilancio, che potrebbero indurre il revisore ad esprimersi con un “giudizio con rilievi”, con un “giudizio negativo”, ovvero con l’impossibilità di esprimere un giudizio. Di conseguenza, il tema trattato nel presente Documento di Ricerca deve essere affrontato alla luce del contesto specifico e le linee guida qui indicate non potranno essere applicate in via analogica per altre fattispecie nell’ambito degli incarichi di revisione legale dei bilanci di imprese bancarie, né, in ogni caso, potranno essere applicate a imprese diverse da quelle indicate nel paragrafo 1 del presente documento.

Il presente Documento, pertanto, ribadisce la posizione di Assirevi sin qui illustrata ed ha l’obiettivo di fornire una risposta alle esigenze di BCE e di Banca d’Italia che (a seguito dell’evoluzione regolamentare) richiedono espressamente al revisore l’utilizzo di forme di comunicazione non espressamente disciplinate dai principi di revisione ISA Italia.

4. LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE DA BCE

4.1 Premesse

In linea con la *guidance* professionale prevista per gli *assurance work* è condizione essenziale ai fini dell’emissione dell’attestazione l’individuazione:

- di una parte responsabile (*responsible party*), e
- dell’oggetto (*subject matter*) di attestazione (*assurance attestation*).

Il revisore dovrà ottenere specifica lettera d’incarico, o formale accettazione di una proposta, dagli amministratori dell’impresa bancaria che identifichi l’oggetto dell’incarico e le norme di riferimento ai fini della determinazione dei fondi propri, in linea con le indicazioni tecniche contenute nel presente Documento. In considerazione della specificità dell’incarico, è opportuno comunicare in anticipo agli amministratori la forma ed il contenuto dell’attestazione. La proposta conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli amministratori ed ai limiti insiti nella formulazione dell’attestazione, atteso che, necessariamente, il suo contenuto è subordinato agli esiti dell’attività di revisione contabile che risulterà in corso alla data di emissione della stessa.

4.2 Individuazione della “responsible party”

Nell’ambito della Decisione BCE e della Comunicazione di Banca d’Italia riteniamo che la *responsible party* debba essere individuata nel Consiglio di Amministrazione (o equivalente organo di *governance*).

È indispensabile che il documento oggetto di attestazione da parte del revisore sia preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione⁸. In assenza dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non potendo identificare una “*responsible party*”, il revisore si trova nella condizione di non poter emettere alcun tipo di attestazione con riferimento al documento stesso.

4.3 Caratteristiche del “subject matter”

Il *subject matter* oggetto di attestazione deve avere requisiti simili a quelli richiesti dal Documento di Ricerca Assirevi n.183 (“L’attività di verifica richiesta dalla Banca d’Italia con riferimento al risultato intermedio delle banche [...] ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza” – Luglio 2014).

Il documento sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposto dalla Banca prevedendo, coerentemente con il predetto Documento di Ricerca Assirevi, al minimo⁹:

- I seguenti prospetti (nel loro insieme anche i “Prospetti Contabili” o, nel caso di attestazioni emesse in lingua inglese, “Accounting Statements”):
 - lo stato patrimoniale di fine esercizio, comparato con i saldi riferiti alla data di chiusura dell’esercizio precedente;
 - il conto economico per l’esercizio, comparato con i saldi dell’esercizio precedente;
 - il prospetto della redditività complessiva per l’esercizio, comparato con i saldi dell’esercizio precedente;
 - il prospetto dei movimenti di patrimonio netto relativi all’esercizio, comparato con i saldi dell’esercizio precedente;
- note esplicative che contengano:
 - i criteri di iscrizione e misurazione utilizzati;
 - l’attestazione da parte degli amministratori indicante il fatto che gli stessi criteri di iscrizione e misurazione verranno utilizzati nella redazione del bilancio d’esercizio;
 - il prospetto di riconciliazione tra l’utile di periodo e l’utile che concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza;
 - nel caso di risultato consolidato, il prospetto di riconciliazione fra l’utile risultante dal conto economico consolidato e l’utile riferito al perimetro del gruppo bancario rilevante ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato¹⁰.

⁸ L’attestazione rilasciata dal revisore non può, pertanto, essere considerata equivalente alla “lettera di clearance” trattata nel Documento di Ricerca Assirevi n. 161R.

⁹ Qualora il revisore sia chiamato a formulare l’attestazione su un progetto di bilancio “completo” già approvato dagli amministratori ma non ancora pubblicato nei termini previsti, il *subject matter* è costituito dai soli prospetti contabili e dalla porzione di nota integrativa che descrive i principi e le politiche contabile adottate.

¹⁰ In accordo con l’art. 5, comma 1, lettera a) della Decisione (UE) 2015/656 di BCE, gli Amministratori dovranno accertare il rispetto del perimetro di consolidamento prudenziale secondo i parametri di materialità ivi previsti.

È fondamentale che i Prospetti Contabili siano basati su una situazione contabile definitiva e non soggetta ad ulteriori processi di stima e/o valutazione. In altri termini, il risultato d'esercizio risultante dai Prospetti Contabili deve rappresentare il risultato d'esercizio che, al meglio delle conoscenze degli Amministratori, potrà risultare dal progetto di bilancio definitivo. Gli effetti di eventuali differenze derivanti da eventi successivi alla data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza che gli amministratori dovessero riscontrare tra le due situazioni saranno trattate in accordo con i principi contabili di riferimento ai fini della redazione del bilancio definitivo¹¹.

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL REVISORE LEGALE

5.1 Presupposti per il rilascio dell'attestazione del revisore

Il rilascio della lettera di attestazione presuppone che il revisore, nell'ambito dell'attività di revisione sul bilancio (consolidato) della Banca, abbia concluso le procedure di conformità sui controlli rilevanti ed abbia sviluppato le procedure di revisione sui rischi significativi identificati acquisendo, pertanto, gli elementi probativi ritenuti sufficienti per le finalità della lettera di attestazione.

Il revisore, alla data di emissione della lettera di attestazione, potrebbe non aver completato talune procedure di revisione quali, ad esempio, procedure di validità su alcune voci di bilancio, procedure interne di controllo qualità, verifica sulla completezza ed accuratezza della nota integrativa e della complessiva presentazione del bilancio, senza peraltro che ciò possa inficiare l'emissione della lettera di attestazione.

Fermo restando quanto sopra, e attesi i profili di specificità riportati al paragrafo 3 del presente documento, Assirevi ritiene che il revisore possa rilasciare la lettera di attestazione che assolve alla funzione richiesta da BCE e da Banca d'Italia di cui al presente Documento di Ricerca se, alla data di emissione, ha acquisito tali elementi probativi attraverso lo svolgimento, nell'ambito dell'attività di revisione sul bilancio, delle procedure sui Prospetti Contabili riportate nell'Allegato 3.

Al fine di agevolare l'ottenimento delle evidenze necessarie, anticipando nel corso dell'esercizio una parte significativa delle attività e delle analisi a supporto, è altresì raccomandato lo svolgimento della revisione contabile limitata delle situazioni contabili intermedie della Banca (o quantomeno della situazione contabile relativa al terzo trimestre dell'esercizio) o di procedure similari su situazioni contabili riferite a una data prossima alla data di chiusura dello stesso (cosiddetto *hard - close*).

La valutazione circa la sufficienza delle evidenze probative riscontrate, necessarie ai fini del rilascio dell'attestazione, rientra nell'ambito del giudizio professionale del revisore. Qualora il revisore ritenga di non aver acquisito sufficienti evidenze probative, ovvero sia venuto a conoscenza di elementi che potrebbero comportare l'espressione di un "giudizio con rilievi", di un "giudizio negativo" o l'impossibilità di esprimere un giudizio, dovrà astenersi dall'emissione della lettera di attestazione informandone tempestivamente gli organi di *governance* dell'impresa bancaria e, ove ne ricorrano le circostanze, l'Autorità di Vigilanza, ai sensi del menzionato art. 52 TUB.

¹¹ Si precisa che la data di riferimento ai fini dell'applicazione del principio IAS 10.17 (e, conseguentemente, per quanto riguarda l'attività del revisore, ai fini dei principi di revisione applicabili e, in particolare, del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 560) rimane quella di approvazione formale del progetto di bilancio "completo" da parte degli Amministratori.

5.2 L'attestazione del revisore

L'attestazione del revisore dovrà includere uno *statement* che risponda alla richiesta del paragrafo 3, articolo 4 della Decisione BCE e alle indicazioni operative fornite dalla Comunicazione di Banca d'Italia, ossia che "la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all'attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi".

Peraltro, anche la formulazione della specifica conferma del fatto che "alla data dell'attestazione, non siano state fatte comunicazioni ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385" appare utile per precisare il contesto di riferimento ed evitare il rischio che la natura e l'esatto ambito dell'attestazione possano essere non correttamente compresi.

La relazione del revisore dovrà infine riportare una dichiarazione in merito alla circostanze ed alle finalità specifiche della lettera stessa. In considerazione delle finalità specifiche, sarà necessario inserire un paragrafo relativo alle limitazioni all'utilizzo del documento, che viene rilasciato esclusivamente per le specifiche finalità indicate nella norma di riferimento.

GENNAIO 2016

Allegati:

- Allegato 1 – Modello di attestazione da utilizzarsi per le imprese bancarie soggette a vigilanza diretta BCE (versione in lingua inglese).
- Allegato 2 – Modello di attestazione da utilizzarsi per le imprese soggette a vigilanza Banca d'Italia (versione in lingua italiana).
- Allegato 3 – Elenco procedure.

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato 1*Modello di attestazione (in lingua inglese)***INDEPENDENT AUDITORS' LETTER PREPARED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 26(2) OF REGULATION (EU) NO 575/2013 (ECB/2015/4) AND ECB DECISION NO. 2015/656**

To the Board of Directors' of [Name of Bank]

We are independent external auditors appointed by the General Shareholders' Meeting of [Name of Bank] ("the Bank") held on XX month 20XX for auditing the (consolidated) financial statements of the Bank for the nine-year period 20XX-20XX pursuant to Legislative Decree No 39 of January 27, 2010.

At the date of this letter, our audit work on the (Consolidated) Financial Statements as of and for the year ended 31 December 20XX is still in progress and our audit procedures have not been completed yet.

The accompanying (Consolidated) Accounting Statements, consisting of the statements of i) financial position, ii) income and comprehensive income, iii) movements in retained earnings, iv) reconciliation of net income and profits included in the regulatory capital and v) explanatory notes¹², have been prepared by the Board of Directors solely to determine the profit for the twelve-month period to be included in the Common Equity Tier 1 capital as at 31 December 2015 in accordance with Article 26(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (ECB/2015/4).

Directors are responsible for the preparation of these (Consolidated) Accounting Statements in accordance with recognition and measurement provisions set out in the International Financial Reporting Standards endorsed by the European Union, as disclosed in the explanatory notes.

We hereby confirm that, as of today, we have not made any communications pursuant to article 52, para. 2, D.Lgs. 1 September 1993, n. 385.

We also confirm that, subject to the audit work which remains to be carried out [and the approval of the Consolidated Financial Statements by the Board of Directors]¹³ as well as to any subsequent events, nothing has come to our attention that causes us to believe that our auditor's report on the (Consolidated) Financial Statements of the Bank as of 31 December 20XX, will include a qualified opinion.

We do not accept any responsibility for any facts or circumstances occurring after the date of this letter.

¹² Da adattare in funzione della denominazione dei prospetti utilizzata in concreto dalla società per il suo bilancio in lingua inglese.

¹³ Da omettere nel caso in cui gli amministratori abbiano approvato un progetto di bilancio "completo".

This letter is construed in accordance with Article 26(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (ECB/2015/4) and ECB Decision No. 2015/656 and is intended issued solely to the Board of Directors of the Bank in the context of its communication to the European Central Bank and the Bank of Italy of the intention to include the profit for the twelve-month period in the Common Equity Tier 1 capital as at 31 December 2015. Consequently, it should not be used by (or distributed to) other parties, except for European Central Bank and Bank of Italy.

Auditor

[Date of letter]

[Address]

Allegato 2*Modello di attestazione (in lingua italiana)***LETTERA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE PREDISPOSTA IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 26(2) DEL REGOLAMENTO (UE) N° 575/2013 (ECB/2015/4) ED ALLA COMUNICAZIONE DI BANCA D'ITALIA DEL 22 GENNAIO 2016**

Al Consiglio di Amministrazione della
BANCA ABC S.p.A.

In qualità di società di revisione indipendente siamo stati incaricati dall'assemblea della BANCA ABC S.p.A. (di seguito la "Banca") del XX/XX/XX di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio [consolidato] della Banca per il novennio XXXX-XXXX, ai sensi del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39.

Alla data della presente lettera, le attività di revisione sul bilancio d'esercizio [consolidato] al 31 dicembre 20XX sono ancora in corso e le nostre procedure di revisione non risultano completate.

Gli allegati prospetti contabili [consolidati] costituiti da: i) stato patrimoniale, ii) conto economico, iii) prospetto della redditività complessiva, iv) prospetto delle variazioni del patrimonio netto, v) prospetto di riconciliazione tra l'utile di periodo e l'utile che concorre al calcolo del capitale primario di classe 1 e vi) relative note esplicative¹⁴ (di seguito i "Prospetti Contabili"), sono stati predisposti dagli Amministratori della Banca esclusivamente ai fini dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 dell'utile di periodo al 31 dicembre 20XX come previsto dall'articolo 26(2) del Regolamento (UE) N° 575/2013 (ECB/2015/4).

La responsabilità della redazione dei Prospetti Contabili in conformità ai criteri di rilevazione e valutazione previsti dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, come indicato nelle note esplicative, compete agli Amministratori della Banca.

Confermiamo che alla data della presente lettera non abbiamo effettuato comunicazioni ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Confermiamo inoltre che, fatti salvi gli esiti delle procedure di revisione ancora in corso [e l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio [consolidato] da parte del Consiglio di Amministrazione¹⁵] così come l'analisi degli eventi successivi, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la relazione di revisione sul bilancio d'esercizio [consolidato] della Banca al 31 dicembre 20XX possa includere un giudizio con rilievi.

Non assumiamo alcuna responsabilità per fatti o circostanze avvenuti dopo la data della presente lettera.

¹⁴ Da adattare in funzione della denominazione dei prospetti utilizzata in concreto dalla società.

¹⁵ Da omettere nel caso in cui gli amministratori abbiano approvato un progetto di bilancio "completo".

La presente lettera è stata predisposta in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26(2) del Regolamento (UE) N° 575/2013 (ECB/2015/4) e alla Comunicazione di Banca d'Italia del 22 gennaio 2016 ed è indirizzata esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Banca ai fini della computabilità dell'utile dell'esercizio 20XX nel capitale primario di classe 1 al 31 dicembre 20XX. Di conseguenza, non potrà essere utilizzata o distribuita a terzi ad eccezione della Banca d'Italia.

[Denominazione della Società di revisione

Nome Cognome del responsabile dell'incarico

Firma del responsabile dell'incarico

Data della lettera e Sede del revisore responsabile dell'incarico]

Allegato 3**ELENCO PROCEDURE**

- Analisi della corrispondenza intercorsa con gli Organismi di Vigilanza.
- Analisi delle procedure adottate dalla società ai fini della preparazione dei “Prospetti Contabili”.
- Analisi della concordanza con le scritture contabili.
- Ottenimento delle evidenze sui controlli ex Legge 262/2005 predisposti dalla Banca, ove applicabili.
- Effettuazione di comparazioni delle voci di conto economico, stato patrimoniale, movimenti delle voci di patrimonio netto. Calcolo degli indici più significativi di bilancio e confronto con i corrispondenti indici relativi:
 - al precedente bilancio d'esercizio;
 - al budget dell'anno;
 - ad altre rilevanti informazioni.
- Analisi delle principali correlazioni tra le voci di bilancio, valutandole secondo andamenti prevedibili in base all'esperienza della Banca o alla norma del settore in cui opera.
- Ottenimento delle movimentazioni (accantonamenti ed utilizzi) dei conti relativi alle riserve e dei fondi e analisi circa le significative variazioni nel periodo in esame.
- Ottenimento di spiegazioni dalla direzione su eventuali fluttuazioni e su incongruenze delle informazioni contenute nei “Prospetti Contabili”.
- Valutazione dell'effetto delle eventuali rettifiche, individualmente ed in aggregato, proposte e portate all'attenzione della direzione.
- Analisi dei criteri di valutazione seguiti e valutazione se i prospetti contabili sono stati redatti secondo i principi di iscrizione e misurazione previsti dagli IFRS; in caso contrario, verifica che eventuali variazioni nei criteri di valutazione siano state indicate nelle note.
- Libri sociali:
 - analisi dei verbali dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione/gestione, del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e di eventuali comitati rilevanti tenutisi fino alla data di emissione, per identificare eventuali problematiche significative ai fini dell'attestazione sui fondi propri;
 - verifica che eventuali decisioni prese durante le suddette riunioni e che hanno un impatto sui “Prospetti Contabili” siano state adeguatamente riflesse negli stessi.
- Conto economico:
 - confronto del risultato finale dell'esercizio con quello degli esercizi precedenti. Discussione con la direzione di eventuali significative variazioni;
 - verifica delle basi da cui è stata derivata l'aliquota fiscale effettiva applicata al risultato d'esercizio e del calcolo stimato delle imposte per l'esercizio corrente. Ottenimento della riconciliazione tra l'aliquota d'imposta teorica ed effettiva ed analisi di eventuali variazioni significative;

- Stato patrimoniale:
 - ottenimento dalla Banca del dettaglio dei “Prospetti Contabili” ed analisi delle più significative variazioni;
 - discussione con la direzione circa eventuali fattori che possano aver causato nell’anno perdite di valore delle attività materiali e immateriali;
 - analisi dei valori di iscrizione delle partecipazioni e degli altri strumenti finanziari diversi dai crediti e valutazione dell’esistenza di problemi di *impairment*;
 - analisi dei crediti deteriorati e delle posizioni più significative dei crediti *in bonis* e del metodo di determinazione dell’*impairment*;
 - ottenimento delle riconciliazioni bancarie alla fine del periodo e discussione con il personale della Banca circa eventuali importi in riconciliazione di vecchia data o inusuali;
 - valutazione della possibile esistenza di passività non registrate;
 - analisi dei fondi imposte differite e correnti, anche alla luce degli eventi verificatisi nel periodo con riferimento alle imposte degli esercizi precedenti.
- Altre procedure:
 - analisi di eventuali controversie con l’amministrazione finanziaria che possano avere un impatto significativo sulle imposte dovute dalla Banca;
 - analisi della natura degli importi compresi nei fondi rischi ed oneri, includendo eventuali passività risultanti da azioni legali minacciate, pendenti o in essere. Indagine circa eventuali passività che possano effettivamente realizzarsi e che non sono state riflesse nei “Prospetti Contabili”. In tal caso, discutere con la direzione la necessità di effettuare accantonamenti e/o di indicarli nei commenti;
 - analisi degli eventuali significativi rapporti ed operazioni avvenute nel periodo con entità correlate;
 - informazioni circa l’intenzione di alienare significative attività o rami di azienda. Analisi della correttezza del presupposto della continuità aziendale utilizzato dagli amministratori della Banca ai fini della redazione dei “Prospetti Contabili”;
 - analisi degli eventi avvenuti dopo la data di chiusura dei “Prospetti Contabili” e delle eventuali rettifiche inusuali contabilizzate nel periodo tra la data dei “Prospetti Contabili” e la data di svolgimento delle procedure che possano avere un effetto significativo sui “prospetti Contabili” e valutare la necessità di proporre rettifiche o richiami d’informativa;
 - ottenimento di una lettera di attestazione dalla direzione.